



CONSEGNATO NELLA SEDEUTA
DEL2.0..APR. 2011.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/43/CU11/C5-C11

**SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4-
QUATER DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO
2010, N. 122 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE**

Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative.

Roma, 20 aprile 2011

Legenda

(...) = parti soppresse

Testo proposto	Emendamenti richiesti
Capo II	Capo II
Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue	Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue
Art. 2	Art. 2
(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)	(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:</p> <p>a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;</p> <p>b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, e con le limitazioni indicate nella stessa tabella rispetto alla definizione di cui all'articolo 1.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:</p> <p>a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;</p> <p>b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;</p> <p>c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.</p>
Art. 3	Art. 3
(Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)	(Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta una istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate:</p> <p>a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;</p> <p>b) le caratteristiche del ciclo produttivo;</p> <p>c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;</p> <p>d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;</p> <p>e) la localizzazione dello scarico.</p>	<p>1. (...) Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate:</p> <p>a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;</p> <p>b) le caratteristiche del ciclo produttivo;</p> <p>c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;</p> <p>d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;</p> <p>e) la localizzazione dello scarico.</p>
	<p>Resta ferma ogni altra previsione contenuta all'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>



Testo proposto

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo III

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 4 (Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e di spettacolo, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3, 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 predisposta da un tecnico competente in acustica.

ALLEGATI

Allegato A

Tabella 2

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismo, campeggi

Emendamenti richiesti

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo III

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 4 (Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2 (...) e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B. (...)

(...)

(...)

ALLEGATI

Allegato A

Tabella 2.

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismo, campeggi



- | | |
|--|--|
| 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina | 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina |
| 3 Attività ricreativa | 3 Attività ricreativa |
| 4 Attività turistica | 4 Attività turistica |
| 5 Attività sportiva | 5 Attività sportiva |
| 6 Attività culturale | 6 Attività culturale |
| 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare | 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare |
| 8 Attività informatica | 8 Attività informatica |
| 9 Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività | 9 Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività |
| 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno | 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno |
| 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio | 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio |
| 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività. | 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività. |
| 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio | 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio |
| 14 Case di riposo (senza cure mediche) | 14 Case di riposo (senza cure mediche) |
| 15 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione | 15 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione |
| 16 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria | 16 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria |
| 17 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili | 17 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili |
| 18 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali). | 18 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali). |
| 19 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona | 19 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona |
| 20 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate. | 20 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate. |
| 21 Vendita al minuto di generi di cura della persona | 21 Vendita al minuto di generi di cura della persona |
| 22 Palestre | 22 Palestre |
| 23 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno. | 23 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno. |
| 24 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca | 24 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca |
| 25 Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca. | 25 Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca. |



26 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.	26 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
28 Agenzie di viaggio	28 Agenzie di viaggio
29 Call center	29 Call center
30 Attività di intermediazione assicurativa	30 Attività di intermediazione assicurativa
31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
32 Riparazione di beni di consumo	32 Riparazione di beni di consumo
33 Ottici	33 Ottici
34 Studi audio video registrazioni	34 Studi audio video registrazioni
35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.	35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
36 Liuteria.	36 Liuteria.

Allegato B

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportiva.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.

Allegato B

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera, **anche con attività di ristorazione di cui al punto 3.**
2. Attività agro-turistica **che non utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero non svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.**
4. Attività ricreative **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.**
5. Attività turistica **che non utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero non svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbia impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.**
6. Attività sportiva, **escluse quelle che comportano attività motoristiche, presenza di pubblico o uso di armi da fuoco.**
7. Attività culturale **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti abitativi adibiti ad uso**



26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Case di riposo senza cure mediche.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria,
40. Luteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

residenziale.

8. Attività operanti nel settore dello spettacolo **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.**
9. Palestre **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
10. Stabilimenti balneari **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco **che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di Informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici (...).
29. Case di riposo (...).
31. Lavanderie e stirerie **che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale e che non svolgano attività di vendita al pubblico in periodo notturno (22,00-06,00).**
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti **che non siano inseriti in edifici con ambienti**



adibiti ad uso residenziale.

37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione e **non inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.

40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria,

40. Liuteria.

42. Laboratori di restauro artistico.

43. Riparazione di beni di consumo.

44. Ottici.

45. Fotografi.

46. Grafici.

47. **Riparazione calzature**

48. **Studi professionali: avvocati, notai, commercialisti, ingegneri...**

